

Proposta di legge recante: "Modifiche e integrazioni agli articoli 12, 13 e 14 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole)".

Art. 1

(Modifiche agli articoli 12, 13 e 14 della l.r. 14/2009)

1. Alla legge regionale 30 aprile 2009, n.14 (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) alla fine del comma 1 dell'articolo 12, dopo le parole "10 ore di stages" sono aggiunte le seguenti: "oppure l'impegno a presentare la suddetta attestazione entro sei mesi dalla data della domanda di iscrizione."

b) all'articolo 13:

1) la lettera a) del comma 5-bis è abrogata;

2) l'ultimo periodo del comma 5-ter è sostituito dal seguente: "In tal caso, i requisiti di cui alla lettera b) del comma 5-bis devono essere posseduti da almeno uno dei soci.";

3) dopo il comma 5-ter è inserito il seguente: "5-quater. Nel caso di subentro a qualsiasi titolo, anche in forma societaria, nella conduzione dell'azienda agrituristica, i soggetti subentranti possono essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1 purchè rientrino nella categoria di imprenditori agricoli di cui all'articolo 3, posseggano i requisiti di cui al comma 5-bis o si impegnino a soddisfare le condizioni di cui alla lettera b) del comma 5-bis entro sei mesi dall'iscrizione, pena la decadenza.";

c) dopo il comma 4 dell'articolo 14 è inserito il seguente: "4-bis. Entro trenta giorni dall'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 13, comma 5-quater, trasmettono al comune ove è ubicata l'azienda, la comunicazione di intervenuta variazione della titolarità della medesima, confermando la sussistenza dei requisiti."

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

CONSIGLIERE REGIONALE
GIOVANNI ARRUZULO

I Consiglieri regionali proponenti

CONSIGLIERE REGIONALE
ELEDDO PORTO PAOLO

CONSIGLIERE REGIONALE
VITO PITARO

CONSIGLIERE REGIONALE
TILDE MURASI

CONSIGLIERE REGIONALE

CONSIGLIERE REGIONALE
GIUSEPPE GARZIANO

CONSIGLIERE REGIONALE
GIUSEPPE NERI



Consiglio Regionale della Calabria

RELAZIONE DESCRITTIVA

Ai sensi dell'artt. 39 dello Statuto regionale

L'attività di agriturismo è disciplinata dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 che, tra l'altro demanda alle regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale, di stabilire ulteriori criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica, ed ancora di disciplinare le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica.

Secondo la disciplina statale (art. 2) per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

L'attività agrituristica, sempre secondo la legge statale, può essere effettuata dallo stesso imprenditore agricolo e dai suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché dai lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.

La Regione, nel pieno rispetto e senza invadere la competenza legislativa statale, può stabilire eventuali requisiti e modalità di iscrizione nell'elenco regionale al fine di assicurare la continuità dell'attività agrituristica.

La Regione Calabria, con la citata legge n. 14 del 30 aprile 2009 e successive modifiche e integrazioni, ha introdotto, per quanto di sua competenza, norme integrative della disciplina statale, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo per l'imprenditore agricolo che vuole esercitare attività di agriturismo di ottenere un certificato di abilitazione e l'iscrizione in apposito elenco (art. 13), criteri per la valutazione del rapporto di connessione dell'attività agrituristica con l'attività agricola, alcuni limiti all'esercizio di tale attività, nonché norme di carattere igienico-sanitario, le modalità per poter svolgere l'attività agrituristica (art. 14).

Tuttavia, in fase di applicazione della normativa regionale in vigore, sono emerse talune difficoltà relative ai casi di subentro nella titolarità dell'azienda agricola da parte di coloro che hanno il diritto di continuare nella conduzione della stessa.

Le modifiche e le integrazioni al testo della legge, che originano anche grazie alle esigenze più volte evidenziate dalle organizzazioni di categoria, si propongono di intervenire sugli artt. n. 12, 13 e 14 della legge regionale in parola.

L'integrazione dell'art. 12 consentirà l'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici anche a chi non è in possesso dell'attestazione del corso formativo, purchè si impegni a conseguirla entro (sei) 6 mesi dalla domanda;

E', altresì, prevista la soppressione, all'interno dell'art. 13, del punto a) al comma 5 bis. Sempre all'interno dell'art. 13, al comma 5-ter l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In tal caso, i requisiti di cui alla lettera b) del comma 5-bis devono essere posseduti da almeno uno dei soci.". Inoltre, dopo il comma 5 ter viene aggiunto il comma 5 quater, che specifica le modalità di subentro a qualsiasi titolo nella conduzione dell'azienda.

L'integrazione dell'art. 14 è finalizzata ad indicare le modalità amministrative e procedurali relative alla comunicazione al comune dove è ubicata l'azienda in caso di subentro.

Dalle modifiche ed integrazioni presenti nella presente proposta di legge non deriveranno nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente legge non comporta alcun onere finanziario per l'amministrazione, in quanto è da ritenersi esclusivamente di natura ordinamentale. Tale non incidenza economica si riferisce a tutto l'articolato.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo : “Modifiche e integrazioni agli articoli 12, 13 e 14 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 (Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole)” .

La presente legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall’attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”.

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “Annuale, P “Pluriennale”. Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tabella 1 – Oneri Finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	Norma di carattere ordinamentale. Lettera a) Viene inserita la previsione, grazie alla quale, viene garantita la possibilità di presentare l’attestazione di frequenza del corso formativo previsto all’art. 12 entro sei mesi dalla data di iscrizione. Lettera b) Viene soppresso, all’art. 13, il punto a) del comma 5 bis. L’ultimo periodo del comma 5-ter è sostituito dal seguente: “In tal caso, i requisiti di cui alla lettera b) del comma 5-bis devono essere posseduti da almeno uno dei soci.” Inoltre, dopo il comma 5 ter è inserito il comma 5 quater recante “Nel caso di subentro a qualsiasi titolo, anche in forma societaria, nella conduzione dell’azienda agrituristica, i soggetti subentranti possono essere iscritti nell’elenco di cui al comma 1 purchè rientrino nella categoria di imprenditori agricoli di cui all’art.3, posseggano i requisiti di cui al comma 5-bis o si impegnino a soddisfare le condizioni di cui alla lettera b) del comma 5-bis entro sei mesi dall’iscrizione, pena la decadenza.” Lettera c) All’art. 14, dopo il comma 4 è inserito il 4 bis. Con tale disposizione vengono dettati alcuni adempimenti amministrativi che i soggetti interessati devono rispettare.	//	//	0,00 €
Art. 2	Prevede l’invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.	//	//	0,00 €

Art. 3	Prevede l'entrata in vigore a partire dal giorno successivo a quella della sua pubblicazione sul Bollettino Telematico della Regione Calabria.	//	//	0,00 €
--------	--	----	----	--------

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

Copertura finanziaria.

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare e prevedere la relativa copertura finanziaria.

Tabella 2 – Copertura finanziaria :

Programma / Capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
//	//	//	0,00 €
Totale	//	//	//